



**CGS**  
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

**Alle Commissioni riunite I e XI  
Camera dei Deputati**

**Roma**

Prot. 1136

**Oggetto: Disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”**

Ringraziamo i Presidenti e gli Onorevoli Deputati per l’opportunità di presentare il nostro contributo sul provvedimento in esame.

La scrivente CGS - Confederazione Generale Sindacale è rappresentativa in tre Comparti Aran del Pubblico Impiego: Istruzione e Ricerca, Sanità e Funzioni Centrali. In questi comparti rappresenta più di 140 mila dipendenti pubblici.

Le nostre proposte di modifica o integrazione al testo A.C. 2308 sono le seguenti:

- Articolo aggiuntivo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’articolo 23 comma 2 del d.lgs.75/2017 è abrogato e cessa i suoi effetti.”* La norma mira a rimuovere il blocco di implementazione dei fondi accessori dei contratti di lavoro del pubblico impiego. L’attuale norma congela il salario accessorio ai valori del 2016 ed era prevista in via transitoria.
- Articolo aggiuntivo: *“I dipendenti pubblici possono decidere di fruire, in tutto o in parte, i trattamenti economici correlati alla performance ed ai risultati di cui all’art. 45, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché quelli di cui all’art. 24 comma 1 del medesimo decreto legislativo beneficiando della non imponibilità fino alla concorrenza delle somme previste per i lavoratori privati dalla normativa vigente”.* Tale articolo rimuove una discriminazione fiscale nei confronti dei dipendenti pubblici e rende esigibile il welfare aziendale anche per i dipendenti pubblici.

- Emendamento all'art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è aggiunto il comma 2: *“g) all'art. 52 dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: 1-quater. Per gli anni 2026-2027-2028, l'accesso all'area dell'elevata qualificazione di cui al secondo periodo del comma 1-bis, può avvenire solo tramite selezione interna e conseguentemente in tale periodo non opera la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'esterno.”* Tale emendamento è necessario per dare concreta possibilità di valorizzare il personale pubblico ed in particolare quello del servizio sanitario nazionale in possesso di laurea specialistica attraverso una progressione verticale nell'area di elevata qualificazione di cui all'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 e prevista dai contratti collettivi nazionali. Tale valorizzazione è possibile se per un periodo iniziale di tre anni si possa procedere al passaggio in deroga all'accesso dall'esterno nei limiti vigenti di spesa per il personale e nel rispetto dei vincoli dei fondi contrattuali. Tale operazione permette, infatti, la riduzione dell'onere per la copertura dei posti nell'elevata qualificazione in quanto non prevede nuove assunzioni cui conseguirebbe anche un costo pieno del trattamento economico accessorio a carico dei fondi.
- Emendamento all'art. 16 comma 2 dopo le parole “n.140”, aggiungere le seguenti parole: *“, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”*. La normativa attuale prevede che in caso di ritardato pagamento dei trattamenti di fine rapporto da parte di INPS decorsi i termini sono dovuti gli interessi. Tale previsione non è più presente nel testo. Va pertanto ripristinata anche per non creare disparità per il ritardato pagamento del TFS/TFR nei confronti degli invalidi rispetto alla generalità dei soggetti cessati dal servizio per i quali è previsto il pagamento degli interessi in caso di ritardo nel pagamento. La norma peraltro non comporta oneri a copertura in quanto non sono stati previsti risparmi dalle previsioni dell'articolo in oggetto.
- Emendamento all'art. 16, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma : *“3bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1 comma 162 della legge 30/12/2024 n.207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto”*.
- Nuovo articolo: All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1 comma dall'articolo 1 comma 162 della legge 30/12/2024 n.207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non determinano modifiche nella quantificazione dei trattamenti pensionistici che dovranno essere calcolati sulla base del limite ordinamentale in vigore al momento dell’emanazione della legge 30 dicembre 2024, n.213.”* Esiste il rischio che le modifiche dei limiti ordinamentali dei dipendenti pubblici, previste dall’articolo 1 comma 162 della legge 30/12/2024 n.207, possano determinare un aumento delle penalizzazioni di alcune categorie del pubblico impiego, penalizzazioni non previste al raggiungimento dei limiti ordinamentali a suo tempo previsti al compimento del sessantacinquesimo anno. In particolare, tale normativa venne pattuita dal Governo con le organizzazioni sindacali con particolare riferimento alla componente medica, infermieristica e sanitaria del SSN ad attenuazione di una norma che penalizzava, anche retroattivamente, l’entità dell’assegno pensionistico.

Confermiamo la disponibilità della scrivente CGS a tutti gli approfondimenti che riterrete necessari.

Distinti saluti.

Roma, 25 marzo 2025

Il Vice Segretario Generale  
Andrea Bottega

